

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 10 luglio 2003.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cossa, Crisci, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Nan, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Contento, Cossa, Crisci, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Nan, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

raro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Istituzione della provincia del Basso Lazio » (4151);

GIRONDA VERALDI e BIONDI: « Modifica all'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione » (4152);

CARLUCCI ed altri: « Disciplina dello spettacolo dal vivo » (4153).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

ANGELA NAPOLI: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in favore del personale docente delle istituzioni di

alta formazione artistica e musicale» (3973) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

XIII Commissione (Agricoltura):

RUGGERI ed altri: « Disposizioni per la valorizzazione del “tortello di zucca” e istituzione del relativo distretto di ristorazione » (3435) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l’esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 171).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per l’esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 172).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Ancona, per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 173).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Civitavecchia, per gli esercizi dal 1998 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 174).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell’interno.

Il ministro dell’interno, con lettere del 3 luglio 2003, ha trasmesso due note relative all’attuazione data dall’ordine del giorno in Assemblea RUGGERI n. 9/3200-bis/192, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’assemblea dell’11 novembre 2002, concernente misure volte a favorire la fusione di comuni e comunità montane e all’impegno assunto in risposta all’interrogazione ARACU n. 3-

01924 nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2003, concernente misure per contrastare la violenza negli stadi.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con lettera in data 9 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della commissione stessa sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, relativa agli anni 2001 e 2002 (doc. LXXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 giugno 2003, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 29/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sta-

bilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (« regolamento quadro ») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 129 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 30/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (« regolamento sullo spazio aereo ») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 129 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 31/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (« regolamento sulla fornitura di servizi ») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 129 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 32/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (« regolamento sull'interoperabilità ») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 129 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 33/2003, del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiu-

dicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GUCE C 147 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

Posizione comune (CE) n. 34/2003, del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi, postali (GUCE C 147 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 7 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicem-

bre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto di una quota, riservata al settore dell'istruzione, dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (255).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE PISAPIA ED ALTRI; FANFANI ED ALTRI:
SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA
PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE ANNI (AP-
PROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MO-
DIFICATO DAL SENATO) (3323-3386-B)**

(A.C. 3323 - Sezione 1)

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 4.

(Competenza).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE**

ART. 4.

(Competenza).

Sopprimerlo.

4. 13. Lussana, Martinelli.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4. - *(Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione).*-

1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

5. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.

7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.

8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4. 1. Fanfani.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: , anche d'ufficio fino alla fine del comma con le seguenti: , senza formalità di procedura, in via provvisoria dal pubblico ministero che ne chiede la convalida al magistrato di sorveglianza.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dell'applicazione della misura alternativa di cui all'articolo 1 è data tempestiva comunicazione all'autorità di polizia competente che ne verifica l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni violazione.

4. 14. Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: , anche d'ufficio fino alla fine del comma con le seguenti: dal pubblico ministero in via provvisoria, che ne chiede la convalida al magistrato di sorveglianza.

4. 15. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,

4. 2. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza del difensore dell'interessato munito di procura speciale.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.

4. 6. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza del difensore dell'interessato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.

4. 5. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza dell'interessato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.

4. 4. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.

4. 16. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

4. 17. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: magistrato di sorveglianza *fino alla fine del comma con le seguenti:* tribunale di sorveglianza che decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4. 18. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.

4. 3. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che il condannato commetta altri reati.

4. 19. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

4. 20. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura.

4. 21. Lussana, Martinelli.

Sopprimere il comma 2.

4. 7. Lussana, Martinelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel caso in cui venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, il pub-

blico ministero può opporsi al provvedimento di cui al comma 1.

4. 22. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , che provvede a richiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura e che la misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

4. 23. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

4. 8. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, con particolare riguardo ai dati necessari al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

4. 10. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura.

4. 12. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, con particolare riguardo ai dati necessari al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

4. 11. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

4. 9. Lussana, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il pubblico ministero può sempre opporsi al provvedimento di cui al comma 1. Nel caso di opposizione del pubblico ministero è sospesa l'efficacia del provvedimento di cui la comma 1.

4. 24. Lussana, Martinelli.

(A.C. 3323 - Sezione 2)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Revoca della sospensione dell'esecuzione della pena).

1. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dall'ap-

plicazione della misura di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

2. In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 1, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del comportamento dell'interessato durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena, nonché della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Revoca della sospensione dell'esecuzione della pena).

Sopprimerlo.

5. 7. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere revocata con le seguenti: è revocata.

5. 8. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: può essere revocata aggiungere le seguenti: di diritto.

5. 9. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: può essere revocata aggiungere la seguente: definitivamente.

5. 10. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal magistrato *fino a:* all'articolo 1 *con le seguenti:* dal tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: a seguito *fino alla fine del comma 3 con le seguenti:* il tribunale di sorveglianza determina la residua pena da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione della pena.

5. 1. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza giustificato motivo.

5. 11. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 7 *aggiungere le seguenti:* , tiene comportamenti contrastanti con il trattamento rieducativo.

5. 12. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 7 *aggiungere le seguenti:* , non abbia dato prova di un effettivo recupero sociale.

5. 13. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 7 *aggiungere le seguenti:* o non abbia dato prova di un effettivo reinserimento sociale.

5. 22. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* dieci anni.

5. 15. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* sette anni.

5. 16. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, dopo le parole: per il quale *aggiungere le seguenti:* è prevista la pena detentiva non inferiore a sei mesi ovvero per il quale.

5. 18. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: riporti una condanna a *con le seguenti:* è prevista la.

5. 17. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica il capo II del titolo III del libro II del codice penale.

5. 19. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 385 del codice penale.

5. 20. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 386 del codice penale.

5. 21. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 388 del codice penale.

5. 23. Lussana, Martinelli.

Sopprimere il comma 2.

5. 24. Lussana, Martinelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel caso previsto dal comma 1, il condannato deve scontare la pena della reclusione senza poter usufruire delle misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. 4. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e a seguito di comportamenti contrastanti con il trattamento rieducativo.

5. 14. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché della gravità fino alla fine del comma.

5. 3. Lussana, Martinelli.

Sopprimere il comma 3.

5. 5. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Avverso l'ordinanza che dispone la revoca della misura non è ammessa impugnazione.

5. 2. Lussana, Martinelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-*bis* e 51-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

5. 6. Lussana, Martinelli.

Sopprimere il comma 4.

5. 25. Lussana, Martinelli.

Al comma 4, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , per il periodo di sospensione.

5. 26. Lussana, Martinelli.

(A.C. 3323 - Sezione 3)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Espulsione di stranieri).

1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 5, 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dall'articolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dall'espulsione, è revocata.

3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Espulsione di stranieri).

Sopprimerlo.

***6. 11.** Pisapia.

Sopprimerlo.

***6. 12.** Lussana, Martinelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Stranieri)*. — 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

6. 1. Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole: 5, 6 e 7 con le seguenti: 6 e 7.

***6. 2.** Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 5, 6 e 7 con le seguenti: 6 e 7.

***6. 20.** La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'espulsione di cui al comma 1 di straniere detenute madri, di cui alla legge 8 marzo 2001, n. 40, può essere sospesa dal giudice nei seguenti casi:

a) quando le stesse abbiano compiuto un percorso di ravvedimento comprovato dagli operatori sociali competenti;

b) quando i bambini risultino inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale;

c) quando le stesse siano provviste di contratto di lavoro;

d) quando le stesse abbiano stabile domicilio, anche in case di accoglienza.

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: si applicano, inserire le seguenti: in quanto compatibili.

6. 13. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Maura Cossutta, Rizzo, Pistone.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: trenta anni.

6. 3. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: venti anni.

6. 4. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quindici anni.

6. 5. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

6. 6. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: nove anni.

6. 7. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.

6. 8. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.

6. 9. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

6. 10. Lussana, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. L'espulsione non può essere disposta in danno delle detenute madri i cui figli si trovano nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 25. Bonito, Lucidi.

(A.C. 3323 - Sezione 4)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Prescrizioni).

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio

di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;

c) all'atto della sospensione dell'esecuzione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Prescrizioni).

Sopprimerlo.

7. 17. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: che dispone fino a: congiuntamente

con le seguenti: di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1, devono essere.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire la lettera a), con la seguente:

a) obbligo di presentazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato competente. Nel fissare i giorni e l'orario di presentazione si deve tener conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

alla lettera b), sostituire le parole da: al condannato è imposto *fino a:* esigenze di controllo *o con le seguenti:* obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato svolge la propria attività lavorativa. Qualora la permanenza in tali luoghi non garantisca adeguatamente, per la personalità del soggetto e per le condizioni ambientali, le esigenze di controllo e.

sostituire la lettera c), con la seguente:

c) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

7. 2. Pisapia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di undici anni.

7. 18. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di nove anni.

7. 19. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di otto anni.

7. 20. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di sette anni.

7. 21. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di sei anni.

7. 22. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di cinque anni.

7. 23. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: prescrizioni *con la seguente:* obblighi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: si impegna *con le seguenti:* è obbligato;

al comma 2, sostituire la parola: prescrizioni *con la seguente:* obblighi;

alla rubrica, sostituire la parola: prescrizioni *con la seguente:* obblighi.

7. 24. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il condannato deve presentarsi almeno una volta al giorno all'ufficio di

polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione;

7. 25. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il condannato deve presentarsi almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

7. 26. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: almeno una volta al giorno.

7. 27. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: una volta al giorno.

7. 28. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle condizioni di salute,

7. 29. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: abitazione con la seguente: dimora.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: ove con la seguente: dove;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

al comma 3, sostituire le parole: per il cittadino italiano con le seguenti: nei confronti del condannato.

7. 1. Fanfani.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 8 e non deve rientrare dopo le ore 20, deve adoperarsi in favore della vittima del reato e, nel caso abbia commesso un reato contro il patrimonio, deve risarcire la vittima del reato.

7. 3. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e non deve rientrare dopo le ore 21 e deve adoperarsi in favore della vittima del reato.

7. 4. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è redatto un verbale in cui soggetto si impegna a con le seguenti: al condannato è imposto l'obbligo di.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: a non rientrare con le seguenti: di non rientrare;

sostituire le parole: ad adoperarsi con le seguenti: di adoperarsi.

7. 5. Lussana, Martinelli.